

CONTRIBUTO UNIFICATO



R.G.N. 12051/2008

R.G.N. 15058/2008

Cron. 19716

Rep. 1294

Ud. 8/4/2015

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE

19716/15

composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- dott. Aldo CECCHERINI Presidente
- dott. Aniello NAPPI Consigliere
- dott. Rosa Maria DI VIRGILIO Consigliere
- dott. Magda CRISTIANO Consigliere
- dott. Guido MERCOLINO rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

**OGGETTO: revoca-
toria fallimentare**

sul ricorso proposto da

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A., in persona del direttore p.t. della filiale di Roma Ferdinando Quattrucci, elettivamente domiciliato in Roma, alla piazza dell'Unità n. 13, presso l'avv. LUISA RANUCCI, unitamente all'avv. LUIGI ANTONIELLI D'OULX del foro di Torino, dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura speciale a margine del ricorso

- C.F.: 00884060526 -

RICORRENTE

contro

FALLIMENTO DELLA ONDACLEAR S.P.A., in persona del curatore p.t. Leonardo Quagliata, elettivamente domiciliato in Roma, al viale delle Belle Arti n. 7, presso l'avv. RAFFAELE AMBROSIO, dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura speciale a margine del controricorso

- C.F.: 00903841005 -

CONTRORICORRENTE E RICORRENTE INCIDENTALE

618
2015



e

COMUNE DI CATANIA, in persona del Commissario straordinario p.t., elettivamente domiciliato in Roma, al viale delle Milizie n. 1, presso l'avv. ANTONINO SPINOSO, dal quale, unitamente all'avv. PAOLO PATANE', è rappresentato e difeso in virtù di procura speciale in calce al controricorso

CONTRORICORRENTE

avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma n. 2498/07, pubblicata il 4 giugno 2007.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'8 aprile 2015 dal Consigliere dott. Guido Mercolino;

uditi l'avv. Antonielli D'Oulx per la ricorrente, l'avv. Ferranti per delega del difensore del fallimento e l'avv. Spinoso per il Comune di Catania;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Immacolata ZENO, il quale ha concluso per la dichiarazione d'inammissibilità ed in subordine per il rigetto del ricorso principale, nonché per il rigetto del ricorso incidentale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. — Il curatore del fallimento della Ondaclear S.r.l. convenne in giudizio il Monte dei Paschi Factor S.p.a. ed il Comune di Catania, per sentir dichiarare l'inefficacia del contratto di *factoring* stipulato il 3 settembre 1992 tra la società fallita ed il MPF e delle conseguenti cessioni dei crediti vantati dall'Ondaclear nei confronti del Comune, ai sensi dell'art. 67, primo comma, n. 2 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero l'inefficacia delle cessioni dei crediti e dei versamenti effettuati sul conto corrente della società fallita, ai sensi dell'art. 67, secondo comma, della legge fall., o ancora l'inefficacia dei versamenti effettuati sul conto



successivamente alla dichiarazione di fallimento, ai sensi dell'art. 44 della legge fall.

1.1. — Con sentenza del 17 febbraio 2003, il Tribunale di Roma rigettò le domande.

2. — L'impugnazione proposta dal curatore del fallimento è stata parzialmente accolta dalla Corte d'Appello di Roma, che con sentenza del 4 giugno 2007 ha condannato la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a., succeduta al MPF a seguito di fusione per incorporazione, al pagamento della somma di Euro 191.403,14, oltre interessi.

A fondamento della decisione, la Corte ha escluso la natura solutoria del contratto di *factoring* e delle conseguenti cessioni di credito, osservando che lo schema negoziale concordato tra le parti corrispondeva a quello previsto dalla legge 21 febbraio 1991, n. 52, il quale prevedeva la cessione a titolo oneroso dei crediti contro la concessione di anticipazioni da addebitarsi su un conto corrente intestato al cedente, ed il successivo accredito allo stesso delle somme pagate dal terzo debitore, non era volto ad estinguere debiti dell'Ondaclear nei confronti della MPF, ma a procurare alla società fallita risorse finanziarie da utilizzare immediatamente nell'attività imprenditoriale e da restituire successivamente al *factor*, il quale si occupava dell'attività di riscossione, addebitando in conto corrente i relativi costi. Premesso che soltanto in appello era stato dedotto che le somme anticipate confluivano in un conto corrente bancario intestato all'Ondaclear, per essere destinate al soddisfacimento di crediti vantati dalla Banca MPS, ha rilevato che tale circostanza, confermata da una sentenza depositata soltanto in sede di precisazione delle conclusioni, non era stata fatta valere né provata in primo grado, essendo emersa nel corso della c.t.u. da una lettera della Banca concernente l'accre-

J



ditamento sul conto corrente di una somma pagata dal Comune di Catania ed utilizzata a decurtazione dell'esposizione dell'Ondaclear.

Precisato inoltre che l'esclusione della finalità solutoria delle cessioni di credito comportava il superamento della questione concernente l'anormalità delle stesse come mezzi di pagamento, la Corte ha riconosciuto invece il carattere solutorio dell'accreditamento sul conto corrente delle somme versate dal terzo debitore, in quanto destinato a ridurre l'esposizione derivante dalle anticipazioni erogate e gli altri crediti del *factor*. Ha tuttavia escluso la fondatezza della domanda proposta ai sensi dell'art. 67, secondo comma, della legge fall., ritenendo irrilevanti, ai fini della prova della *scientia decoctionis*, le mere risultanze del conto corrente, in quanto attinenti allo svolgimento del rapporto di *factoring*, ed insufficiente l'unico indizio costituito dall'accertata pendenza di numerose procedure esecutive nei confronti della società fallita.

La Corte ha ritenuto invece fondata la domanda proposta ai sensi dell'art. 44 della legge fall., osservando che una parte delle somme dovute dal Comune di Catania, essendo state pagate successivamente alla dichiarazione di fallimento, non avrebbero potuto essere accreditate sul conto corrente a decurtazione dei crediti del *factor*, ma avrebbero dovuto essere versate al curatore, per poi chiedere in sede concorsuale la soddisfazione dei predetti crediti.

3. — Avverso la predetta sentenza la Banca ha proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi, illustrati anche con memoria. Hanno resistito con controricorsi il Comune di Catania ed il curatore del fallimento, il quale ha proposto ricorso incidentale, affidato ad un solo motivo, anch'esso illustrato con memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. — Preliminarmente, va disposta, ai sensi dell'art. 335 cod. proc. civ., la ri-

9



unione del ricorso incidentale al ricorso principale, trattandosi d'impugnazioni iscritte a ruolo separatamente, ma aventi ad oggetto la medesima sentenza.

2. — Con il primo motivo d'impugnazione, la ricorrente denuncia la violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., anche in relazione all'art. 360 n. 5 cod. proc. civ., osservando che, nell'accogliere la domanda proposta ai sensi dell'art. 44 della legge fall., la Corte di merito non ha considerato che la stessa non aveva ad oggetto pagamenti, ma somme non meglio precisate, movimentate sul conto corrente in cui venivano annotate le operazioni contabili inerenti al rapporto di *factoring*, le quali erano state legittimamente incassate dal MPF ed accreditate sul conto in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto.

2.1. — Il motivo è infondato.

Premesso che il vizio di ultrapetizione non è deducibile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ., riflettendo un *error in procedendo*, in ordine al quale questa Corte è giudice anche del fatto e può quindi procedere direttamente all'accertamento dell'eventuale violazione della legge processuale sulla base degli atti di causa, indipendentemente dalla motivazione adottata dal giudice di merito (cfr. Cass., Sez. III, 31 luglio 2012, n. 13683; Cass., Sez. I, 8 marzo 2007, n. 5351), si osserva che nelle conclusioni dell'atto di citazione in primo grado il curatore aveva chiesto, tra l'altro, la dichiarazione d'inefficacia, ai sensi dell'art. 44 della legge fall., di tutti i versamenti effettuati sul conto della società fallita dopo la dichiarazione di fallimento, così come eventualmente risultanti dagli estratti conto, e, per l'effetto, la condanna dei convenuti al pagamento dei relativi importi, in quanto movimentati sul conto corrente indicato in data successiva alla dichiarazione di fallimento. La lettura combinata delle predette richieste, ribadite nell'atto di appello, evidenzia chiaramente, nonostante l'uso di espressioni

J



atecniche, l'intento del curatore di ottenere la revoca degli accrediti effettuati sul conto corrente intestato all'Ondaclear a seguito dei pagamenti eseguiti dal Comune, qualificati in narrativa come atti estintivi del debito derivante dalle anticipazioni compiute dal MPF in favore della società fallita. Può dunque escludersi che nell'accogliere la predetta domanda, alla luce dell'accertata destinazione delle somme accreditate alla soddisfazione dei crediti del *factor*, in violazione della *par condicio creditorum*, la sentenza impugnata sia incorsa in ultrapetizione, essendo tale vizio ravvisabile esclusivamente nel caso in cui il giudice di merito, in contrasto con il principio dispositivo, abbia alterato gli elementi obiettivi dell'azione, sostituendo i fatti costitutivi della pretesa (*causa petendi*) oppure emettendo un provvedimento diverso da quello richiesto (*petitum immediato*), o ancora attribuendo o negando un bene della vita diverso da quello conteso (*petitum mediato*) (cfr. Cass., Sez. lav., 11 gennaio 2011, n. 455; Cass., Sez. III, 31 gennaio 2011, n. 2297; 11 ottobre 2006, n. 21745).

3. — Con il secondo motivo, la ricorrente deduce la violazione dell'art. 44 della legge fall. e degli artt. 5 e 7 della legge n. 52 del 1991, anche in relazione all'art. 360 n. 5 cod. proc. civ., sostenendo che, nel dichiarare inefficaci i pagamenti effettuati dal Comune dopo la dichiarazione di fallimento, la sentenza impugnata non ha considerato che nel contratto di *factoring* l'anticipazione dell'importo dei crediti ha luogo contro il trasferimento della titolarità degli stessi, che sopravvive anche allo scioglimento del contratto, con la conseguenza che il *factor* non è legittimato ad esigerne l'adempimento in qualità di semplice mandatario *in rem propriam*, e può trattenere le somme versate dal debitore ceduto anche dopo la dichiarazione di fallimento. La circostanza che, ove le cessioni vadano a buon fine, l'importo dei crediti riscossi dal *factor* venga da lui trattenuto a titolo di corrispettivo

J



dei costi concordati dell'operazione e delle anticipazioni versate, conferma d'altronde che nel contratto di *factoring* prevale la causa di scambio, in virtù della quale le cessioni notificate al debitore ceduto o da lui accettate prima della dichiarazione di fallimento devono ritenersi opponibili alla procedura, indipendentemente dalla circostanza che il credito sia stato riscosso in epoca successiva. Nessun rilievo può assumere, in contrario, l'annotazione nel conto corrente dei pagamenti effettuati dal debitore ceduto, la quale non fa sorgere a carico del *factor* un debito nei confronti del cedente, ma costituisce un mero adempimento contabile inquadrabile nelle operazioni in conto corrente, e non dà luogo neppure ad una compensazione in senso proprio, la quale presuppone l'esistenza di crediti e debiti reciproci derivanti da rapporti diversi. In ogni caso, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 52 del 1991, la cessione dei crediti è opponibile al fallimento del cedente anche in caso di avvenuta notifica o accettazione, fatta eccezione soltanto per l'ipotesi prevista dall'art. 7 della medesima legge.

3.1. — Il motivo è fondato.

Questa Corte ha infatti affermato che, anche dopo l'entrata in vigore della legge n. 52 del 1991, il contratto di *factoring* si configura come una convenzione atipica, il cui nucleo essenziale è costituito dall'obbligo assunto da un imprenditore (cedente o fornitore) di cedere ad un altro imprenditore (*factor*) la titolarità dei crediti derivanti dall'esercizio dell'impresa, *pro soluto* o *pro solvendo*, con effetto traslativo variabile nel tempo a seconda del modo di atteggiarsi dell'accordo, in quanto riconducibile al momento dello scambio dei consensi nel caso in cui la cessione sia globale ed abbia ad oggetto crediti esistenti, ovvero al momento in cui gli stessi vengano ad esistenza se si tratta di crediti futuri, o ancora al momento del perfezionamento della cessione, qualora la convenzione preveda la necessità

J



di trasmettere i singoli crediti con distinti negozi. Com'è noto, le funzioni economiche del contratto sono molteplici, essendo lo stesso caratterizzato di regola dalla compresenza di plurime operazioni, quali appunto la cessione di uno o più crediti (con le possibili varianti del finanziamento in favore dell'impresa, attraverso anticipazioni o smobilizzi, e dell'assunzione del rischio dell'insolvenza) e l'assunzione da parte del *factor* di obbligazioni non strettamente inerenti alla cessione, aventi ad oggetto la gestione dei crediti; è stato tuttavia precisato che la qualificazione del contratto non dipende dagli effetti pratico-economici, ma da quelli giuridici, dovendosi accertare il risultato concreto perseguito dalle parti, e, segnatamente, se le stesse abbiano optato per la *causa vendendi* o per la *causa mandati* o per altra ancora e se la cessione del credito abbia funzione di garanzia ovvero funzione solutoria, nonché se vi sia stato trasferimento dei crediti ovvero se le parti abbiano voluto soltanto il conferimento di un mandato *in rem propriam* (cfr. Cass., Sez. III, 6 luglio 2009, n. 15797; 11 maggio 2007, n. 10833; Cass., Sez. I, 7 marzo 2008, n. 6192).

Nel procedere alla predetta verifica, ai fini dell'assoggettamento delle cessioni a revocatoria ai sensi dell'art. 67 della legge fall., la sentenza impugnata ha espressamente affermato che il contratto di *factoring* stipulato tra la società fallita ed il MPF, nella sua struttura ed operatività, risultava del tutto conforme allo schema negoziale disciplinato dalla legge n. 52 del 1991, la cui applicazione, postulando che le cessioni abbiano avuto luogo *vendendi causa*, implica logicamente l'esclusione della configurabilità di un mandato; tale qualificazione trova ulteriore conferma nel rilievo della sentenza impugnata, anch'esso funzionale all'esclusione della natura solutoria delle cessioni e non censurato in questa sede, secondo cui le stesse dovevano considerarsi cessioni a titolo oneroso con corrispettivo effettiva-

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive letter 'J'.



mente corrisposto per mezzo degli accrediti sul conto corrente, indipendentemente dalla circostanza che l'anticipazione dell'importo dei crediti ceduti desse luogo a corrispondenti addebiti a carico della società cedente. Il riconoscimento dell'efficacia traslativa delle cessioni, comportando l'attribuzione al *factor* della titolarità dei crediti ceduti, e quindi della legittimazione a procedere alla loro riscossione in nome e per conto proprio, anziché in qualità di semplice mandatario della società fallita, si pone peraltro in contrasto con la successiva affermazione della sentenza impugnata, secondo cui l'accredito in conto corrente dei pagamenti effettuati dal debitore ceduto successivamente alla dichiarazione di fallimento è configurabile come atto estintivo del debito della cedente, inefficace ai sensi dell'art. 44 della legge fall. In quanto effettuati dal Comune per un debito proprio e senza rivalsa nei confronti della società fallita, i predetti pagamenti non erano infatti riconducibili alla sfera di quest'ultima, essendo volti ad estinguere un credito vantato da un soggetto diverso e non comportando alcuna sottrazione di risorse alla massa dei creditori.

Nessun rilievo può assumere, a tal fine, la circostanza che la dichiarazione di fallimento abbia comportato, ai sensi dell'art. 78 della legge fall., lo scioglimento del contratto di *factoring*, non estendendosi tale effetto alle cessioni dei crediti già intervenute tra le parti, che, in quanto opponibili alla massa dei creditori, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 52 del 1991, attribuivano al MPF la legittimazione a riscuotere in proprio i crediti ceduti, per la cui contestazione sarebbero risultate necessarie l'allegazione e la prova dei presupposti prescritti dall'art. 7 della medesima legge ai fini della dichiarazione d'inefficacia delle cessioni. Irrilevante è altresì la circostanza che, in virtù della clausola contrattuale che prevedeva la regolamentazione in conto corrente delle reciproche posizioni di dare e avere, le somme ri-

9



scosse fossero destinate a rifluire sul conto intestato all'Ondaclear, per essere compensato con quello annotato a debito di questa ultima in relazione alle anticipazioni effettuate dal MPF: in proposito, infatti, questa Corte ha già avuto modo di precisare che la circostanza che il finanziamento sia compensabile con le somme giacenti sul conto non contraddice affatto il ruolo, che le anticipazioni possono assumere, di pagamento del corrispettivo, giacché, dovendo la pattuizione essere riguardata nel suo risultato finale, resta in linea con gli intenti negoziali delle parti che, una volta andata a buon fine la cessione, in tutto o in parte, il credito riscosso dal *factor* venga da lui ritenuto in relazione alle anticipazioni versate e agli altri costi preventivamente concordati dall'operazione, la quale svolge, così, unitamente al ruolo di finanziamento assunto nella fase iniziale del rapporto, quello finale di versamento del corrispettivo della cessione, laddove nel caso di mancata esazione dei crediti il cedente è tenuto al rimborso di quelle anticipazioni (cfr. Cass., Sez. I, 3 dicembre 2012, n. 21603; 18 gennaio 2001, n. 684).

4. — Con l'unico motivo del ricorso incidentale, il curatore del fallimento lamenta la violazione dell'art. 67, secondo comma, della legge fall., nonché l'omessa e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, censurando la sentenza impugnata nella parte in cui, pur riconoscendo la natura solutoria degli accreditamenti in conto corrente, ne ha escluso la revocabilità per la mancata dimostrazione della *scientia decoctionis*, senza tener conto degli indizi emergenti dalla documentazione prodotta, e segnatamente delle numerose procedure esecutive pendenti a carico della società fallita fin dal 1991, della natura del MPS, che in qualità d'istituto bancario era costantemente aggiornato sulla solvibilità dei propri clienti, dell'inattendibilità dei bilanci dell'Ondaclear relativi agli anni 1990-1992, dai quali risultavano utili meramente fittizi, e della consi-



stente esposizione debitoria della società fallita nei confronti del MPS.

4.1. — Il motivo è inammissibile.

La conoscenza dello stato d'insolvenza dell'Ondaclear da parte del MPF, ai fini della revocatoria dei versamenti effettuati sul conto corrente della società fallita, è stata adeguatamente giustificata dalla Corte distrettuale attraverso il rilievo dell'irrelevanza delle risultanze del conto stesso, in quanto attinenti allo svolgimento del rapporto di *factoring* e di per sé inidonee a rivelare lo stato di salute dell'impresa, nonché dell'insufficienza dell'unico elemento indiziario addotto, costituito dalla pendenza di numerose procedure esecutive a carico della società fallita. Nel contestare tale apprezzamento, giuridicamente corretto ed immune da vizi logici, il controricorrente si limita ad insistere sull'efficacia indiziaria degli elementi addotti, senza essere in grado d'indicare le lacune o le carenze argomentative del ragionamento seguito nella sentenza impugnata, in tal modo dimostrando di voler sollecitare, attraverso l'apparente deduzione dei vizi di violazione di legge e difetto di motivazione, una rivisitazione del giudizio di merito, non consentita a questa Corte, alla quale non spetta il riesame dell'intera vicenda processuale, ma solo il controllo della correttezza giuridica e della coerenza logica delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, cui competono, in via esclusiva, l'individuazione delle fonti del proprio convincimento ed il controllo della loro attendibilità e concludenza, nonché la scelta, tra le complessive risultanze processuali, di quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (cfr. *ex plurimis*, Cass., Sez. I, 4 novembre 2013, n. 24679; Cass., Sez. V, 16 dicembre 2011, n. 27197; Cass., Sez. lav., 19 marzo 2009, n. 6694).

5. — Il ricorso principale va pertanto accolto, nei limiti segnati dalle censure proposte con il secondo motivo, con la conseguente cassazione della sentenza im-



pugnata, mentre il ricorso incidentale va dichiarato inammissibile, e la causa va rinviata alla Corte d'Appello di Roma. che provvederà, in diversa composizione, anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, rigetta il primo motivo del ricorso principale, accoglie il secondo, dichiara inammissibile il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, e rinvia la causa alla Corte d'Appello di Roma, anche per la liquidazione delle spese processuali.

Così deciso in Roma, l'8 aprile 2015, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile

L'Estensore



Il Presidente

Depositato in Cancelleria
- 2 OTT 2015
Il Funzionario Giudiziario
Arnaldo CASANO